



COMUNE DI PIOMBINO
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
Servizio Politiche Sociali e Abitative

**BANDO GENERALE PER LA MOBILITA' ORDINARIA IN ALLOGGI E.R.P.
2019-2022**

IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alle Persone

Visti:

- La Legge Regionale n.2/2019, recante Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (d'ora in poi "Legge regionale"),
- Il Regolamento Lode livornese per la mobilità degli alloggi ERP approvato con Deliberazione Lode Livornese del 15/03/2019,
- La Delibera di Giunta Comunale n. 327 del 06/11/2019

RENDE NOTO

che è possibile presentare domanda di Mobilità per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, allo scopo di rispondere a motivate esigenze di cambio alloggio da parte di assegnatari definitivi/ordinari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art.1

Oggetto e termini di presentazione delle domande di mobilità ordinaria

Le domande potranno essere presentate **a partire da VENERDI' 29 NOVEMBRE 2019.**

Il presente Bando generale di Mobilità avrà validità di 4 anni, fatta salva la possibilità di nuova e diversa deliberazione/determinazione da parte dell'Amministrazione comunale, in ragione del modificarsi del quadro normativo vigente.

Il presente Bando promuove la mobilità nel patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica attraverso l'utilizzazione degli alloggi liberi di nuova realizzazione o di risulta.

Art.2

Requisiti di accesso alla mobilità

Possono concorrere i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a)** titolarità diritto di assegnazione ordinaria/definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b)** assenza di una condizione di morosità nel pagamento dei canoni di locazione e delle quote accessorie per servizi, con un periodo superiore a sei (6) mesi (saranno sottoposti a valutazione gli eventuali accordi con CasaLP S.P.A. - S.P.I.L. per l'estinzione della morosità pregressa);
- c)** possesso dei requisiti previsti per il mantenimento del diritto di assegnazione. Nello specifico:
 - c.1.** cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, o se cittadino non appartenente all'Unione europea di possedere i requisiti previsti dal Testo Unico sull'immigrazione per accedere all'ERP.
 - c.2.** possesso ISEE in corso di validità e privo di difformità di valore non superiore ad € **36.151,98**, salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore a € 50.000 sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al cento per cento;

c.3. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Piombino *(La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla L.R. 2/2019);*

c.4. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 31.250,00 euro. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Si può presentare domanda se titolari di diritti di proprietà di un solo immobile ad uso abitativo in presenza delle seguenti fattispecie:

c.4.1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

c.4.2. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

c.4.3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

Si può altresì presentare domanda se la titolarità di tali diritti è stata acquisita in data antecedente il 23 aprile 2015 e se si possiedono i requisiti previsti dalla previgente normativa, (lett.c) e d) Allegato A L.R. 96/1996 in vigore prima delle modifiche introdotte dalla L.R. 41/2015) oppure nel caso di titolarità pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo non è superiore al limite di € 25.000, dei quali non si ha la disponibilità giuridica.

c.5. assenza di patrimonio mobiliare del nucleo familiare a fini ISEE, calcolato ai sensi della L.R.n. 2/2019, superiore a € 75.000.

c.6. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.

c.7. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110CV) *(In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali).*

c.8. assenza da parte del nucleo familiare di un patrimonio complessivo superiore al limite di € 100.000 *(Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R.n.2/2019);*

c.9. assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda *(la titolarità del diritto di assegnazione non può essere riconosciuta a coloro che attualmente o nei 5 anni antecedenti abbiano occupato un alloggio ERP senza averne titolo).*

d) assenza condizioni di decadenza della titolarità del diritto di assegnazione previste dall'articolo 38 della L.R. 2/2019 (mancata utilizzazione dell'alloggio, cessione dell'alloggio a terzi o mutazione destinazione d'uso, esecuzione opere abusive, aver adibito l'alloggio ad attività illecite, aver commesso gravi violazioni delle norme regolamentari, ecc.).

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti da parte del richiedente e da parte degli altri componenti il nucleo familiare assegnatario **alla data di presentazione della domanda nonché al momento della assegnazione del cambio di alloggio.**

La richiesta di mobilità può essere presentata in favore dei componenti il nucleo familiare residenti nell'alloggio assegnato, legittimati ad abitarvi od autorizzati da Casalp S.p.A. ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale.

Possono presentare domanda i residenti nel territorio comunale (mobilità ordinaria) o di altro Comune in ambito Lode livornese (mobilità intercomunale).

Art.3

Autocertificazione dei requisiti e controlli

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art.2, ai sensi degli artt. 46-48 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 28/12/2000.

Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi in via prioritaria della base-dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della Legge Regionale.

Art.4

Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati potranno presentare istanza di mobilità in qualsiasi momento dell'anno.

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Piombino e reperibili presso l'Ufficio Casa e l'URP del Comune di Piombino o scaricabili dal sito Internet del Comune di Piombino www.comune.piombino.li.it, all'interno della Sezione "Casa e Territorio" - "Mobilità edilizia residenziale pubblica".

Le domande, debitamente sottoscritte, regolarizzate con l'apposizione di marca da bollo di €16,00, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione.

Al fine di favorire l'individuazione dell'alloggio più adeguato alle esigenze del nucleo familiare, il richiedente dovrà indicare nella domanda: zona, superficie, piano dell'alloggio richiesto ed ogni altra informazione utile alla valutazione delle esigenze familiari.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Piombino esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

1. Consegna a mano presso l'Ufficio Casa del Comune di Piombino, nei giorni di apertura al pubblico

2. Invio postale a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a:

COMUNE DI PIOMBINO Servizio Politiche Sociali – Ufficio CASA
“Bando Mobilità in ERP – 2019/2022”
via Ferruccio 4 -57025 – Piombino (LI)

In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa di esclusione dalla graduatoria.

3. Invio mediante posta certificata al seguente indirizzo: comune.piombino@postacert.toscana.it

Anche in questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente. L'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati.

Art.5

Condizioni per l'attribuzione del punteggio per la formazione della Graduatoria di mobilità ordinaria

Le condizioni per l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria sono i seguenti:

1 presenza nel nucleo familiare di soggetti di età superiore ai 65 anni (senza invalidità):

| | |
|---|----------|
| abitanti al secondo piano senza ascensore | punti 8 |
| abitanti al terzo piano senza ascensore | punti 16 |
| abitanti al quarto piano senza ascensore | punti 20 |

2 presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, alla data di presentazione della domanda, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti, superiore ai 2/3:

| | |
|---|----------|
| - abitanti al piano terra | punti 4 |
| - abitanti al primo piano senza ascensore | punti 8 |
| - abitanti al secondo piano senza ascensore | punti 12 |
| - abitanti al terzo piano senza ascensore | punti 20 |
| - abitanti al quarto piano senza ascensore | punti 24 |

2.1 presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, alla data di presentazione della domanda, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti, pari al 100%

| | |
|---|----------|
| - abitanti al piano terra | punti 8 |
| - abitanti al primo piano senza ascensore | punti 12 |
| - abitanti al secondo piano senza ascensore | punti 16 |
| - abitanti al terzo piano senza ascensore | punti 24 |
| - abitanti al quarto piano senza ascensore | punti 28 |

3 presenza nel nucleo familiare di componenti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di presentazione della domanda e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2, comma 2,

della L. 118/71, o che abbiano superato il 65° anno di età alla stessa data e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.L.gs. n.509/88 (a prescindere dal grado di invalidità):

- abitanti al piano terra punti 8
- abitanti al primo piano senza ascensore punti 12
- abitanti al secondo piano senza ascensore punti 16
- abitanti al terzo piano senza ascensore punti 24
- abitanti al quarto piano senza ascensore punti 28

Nel caso di invalido che abbia superato il 65° anno di età, ma non riconosciuto invalido ai sensi del D.L.gs. 509/88, sarà valutato il grado di invalidità.

Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più persone invalide di cui ai punti 2 e 3 si attribuirà il punteggio più favorevole aumentato di: punti 4

La condizione di punteggio di cui al punto 1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 3, per quanto riguarda i soggetti ultrasessantacinquenni;

4 alloggio sovraffollato alla data di presentazione della domanda:

- due persone a vano utile punti 20
- oltre due persone a vano utile punti 28
- oltre tre persone a vano utile punti 36
- oltre quattro persone a vano utile punti 40
- oltre cinque persone a vano utile punti 44

5 alloggio sottoutilizzato alla data di presentazione della domanda:

- oltre un vano e mezzo rispetto al n° di componenti punti 24
- oltre due vani e mezzo rispetto al n° di componenti punti 28

6 qualità dell'alloggio:

- senza ascensore posto al primo piano punti 1
- senza ascensore posto al secondo piano punti 2
- senza ascensore posto al terzo piano punti 4
- senza ascensore posto al quarto piano ed oltre punti 6
- senza riscaldamento a norma (vedi scheda tecnica Soggetto Gestore) punti 6
- certificato di un' Autorità competente con cui si dichiara che l'alloggio presenta umidità causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi: punti 12

7 coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno 2 unità, esistente da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda: punti 12

8 essere assegnatario dell'attuale alloggio:

- da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda punti 10
- da più di 15 anni alla data di presentazione della domanda punti 15
- da più di 20 anni alla data di presentazione della domanda punti 20

9 presenza nel nucleo familiare di soggetto con grave handicap motorio (condizione equiparata a quella del cieco assoluto), come da certificazione medica, abitante in alloggio con barriere architettoniche (produrre documentazione attestante l'uso di deambulatore e/o carrozzina per poter usufruire di alloggi costruiti secondo i criteri di accessibilità): punti 30

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considerano con barriere architettoniche, anche gli alloggi che siano dotati di ascensori non idonei ai sensi della legge n. 13/1989.

10 patologie equiparabili a quelle previste al punto 9, risultanti da idonea documentazione medica: punti 30

La condizione di cui al punto 9 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 10.

La sola condizione di soggetto con grave handicap motorio, facente uso di carrozzina e/o deambulatore, dà diritto al cambio in via prioritaria in alloggi costruiti secondo i criteri di accessibilità.

11 necessità di riunificare il proprio nucleo familiare con altro nucleo familiare, assegnatario di alloggio di E.R.P. residente nel territorio del Comune di destinazione: punti 30

12.1 mobilità intercomunale: avvicinamento luogo di lavoro (la distanza si calcola applicando la tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI, Automobile Club d'Italia, tra il Comune di residenza e Comune ove si presenta istanza):

Km oltre 20..... .punti 10

Km oltre 50..... .punti 20

Km oltre 80 ed Isole.....punti 30

12.2 avvicinamento al luogo di cura o di assistenza a familiari residenti (la distanza si calcola applicando la tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI, Automobile Club d'Italia, tra il Comune di residenza e Comune ove si presenta istanza):

Km oltre 20.....punti 10

Km oltre 50.....punti 20

Km oltre 80 ed Isole.....punti 30

Art.6

Documentazione necessaria per l'attribuzione del punteggio

Per l'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 5, in presenza delle relative condizioni, è necessario produrre i seguenti documenti:

- a) Certificato da parte dell'autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativa a componenti il nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda;
- b) Certificato da parte dell'autorità competente attestante l'invalidità, ai sensi dell'art.2 comma 2° della L. 118/71, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di presentazione della domanda, ovvero l'invalidità, ai sensi del D. lgs. 509/88, di componenti del nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato il 65° anno di età, a prescindere dalla percentuale di invalidità;
- c) Certificato da parte dell'autorità competente con cui si dichiara che l'alloggio presenta umidità causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);
- d) Documentazione medica attestante eventuali patologie equiparabili a quelle previste al punto 9,
- e) Certificato da parte dell'autorità competente o certificazione dell'Ufficio Manutenzione di CasaLP, attestante l'esistenza nell'appartamento, dotato di ascensore, di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo al soggetto con grave handicap motorio o di cieco assoluto, facente parte del nucleo familiare.

I certificati relativi al sopralluogo dell'autorità competente devono avere una data di rilascio non antecedente ai 6 (sei) mesi rispetto alla data di presentazione della nuova domanda.

Art. 7

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni approvate dal Lode livornese ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto auto-certificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

Le istanze pervenute dalla data di pubblicazione del presente bando fino al 31 dicembre 2019 saranno inserite in graduatoria entro il 30 marzo 2020.

Successivamente le domande pervenute entro il 30 giugno di ogni anno verranno inserite in graduatoria entro il 30 settembre dello stesso anno.

Le domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno saranno inserite in graduatoria entro il 30 marzo dell'anno successivo.

La graduatoria sarà pertanto soggetta ad aggiornamenti semestrali. Ogni graduatoria resta efficace fino alla data di pubblicazione della successiva graduatoria integrativa. I termini di cui al presente comma potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie.

All'approvazione della graduatoria derivante da un nuovo "*Bando Generale*" decadrà la graduatoria esistente comprensiva dell'aggiornamento e dovranno essere presentate nuove domande da parte di tutti gli interessati alla mobilità.

La graduatoria di mobilità, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata in apposita sezione della rete civica del Comune fino all'approvazione del suo successivo aggiornamento. La graduatoria è pubblicata in una forma che garantisca l'anonimato dei richiedenti. Agli aventi titolo e ai rappresentanti dei Sindacati dei proprietari e degli inquilini, aventi interesse, è garantito l'accesso ai dati e alle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy.

Entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria all'Albo on line coloro che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune.

Entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione E.R.P. e mobilità dovrà decidere sulle opposizioni. Le decisioni della Commissione E.R.P. e mobilità sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie modifiche.

Art.8

Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. in mobilità

Gli alloggi di E.R.P. disponibili destinati alla mobilità sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge regionale.

Preliminarmente all'assegnazione in mobilità, il Comune procede all'accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione nonché delle condizioni di attribuzione del punteggio nei confronti dei nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria.

L'assegnazione del nuovo alloggio non modifica la condizione soggettiva dei componenti il nucleo familiare e non determina l'acquisizione della titolarità di diritti di assegnazione da parte dei componenti il nucleo non assegnatari.

Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, gli aventi diritto sono convocati tramite raccomandata A/R, o altra modalità stabilita dal Comune, all'indirizzo indicato dal richiedente nel modulo di domanda.

Nella convocazione di cui al precedente comma, sarà indicato il giorno e l'ufficio dove l'interessato, o persona da questi delegata, dovrà presentarsi.

La procedura di verifica dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data della suddetta convocazione, salvo particolari esigenze istruttorie.

Qualora l'interessato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione, viene diffidato a presentarsi con ulteriore comunicazione entro un termine stabilito nella comunicazione stessa. Nel caso la persona non si presenti alla seconda convocazione la domanda verrà esclusa dalla graduatoria, fermo restando la dimostrazione da parte del richiedente che la mancata presentazione è dovuta a cause di forza maggiore.

Nelle more della definizione del procedimento di cui sopra il Comune proseguirà con le assegnazioni a favore dei nuclei familiari collocati in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive.

Qualora in esito all'istruttoria sia accertata la non sussistenza o la perdita dei requisiti di mantenimento all'E.R.P., il Comune ne darà comunicazione all'interessato e avvierà contestualmente il procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi art.38 della Legge regionale.

Verificata la permanenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione e delle condizioni di attribuzione del punteggio, il richiedente, o un suo delegato, procederà alla scelta dell'alloggio presso l'Ufficio comunale competente. In quella sede verranno proposti al nucleo familiare gli alloggi idonei all'assegnazione in disponibilità e destinati alla mobilità.

Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda stessa e la conseguente cancellazione dalla graduatoria vigente.

A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune - con proprio atto - disporrà l'assegnazione in cambio alloggio, comunicandolo all'interessato e al Soggetto Gestore.

Sulla base del provvedimento di assegnazione, Casalp S.p.A. provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.

L'assegnatario che, previa diffida del Soggetto Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro i successivi 60 giorni, è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

A seguito dell'assegnazione in cambio alloggio il nucleo familiare mantiene una disponibilità provvisoria dell'alloggio di provenienza. Il nucleo è tenuto a riconsegnare l'alloggio di provenienza nella disponibilità di Casalp S.p.A. entro 60 giorni dalla stipula del contratto di locazione del nuovo alloggio.

Art.9

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del COMUNE DI PIOMBINO, con l'utilizzo di

procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici del COMUNE DI PIOMBINO a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e Conservazione del Comune di Piombino.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO Via Ferruccio n. 4.

Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento e dell' RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo:

http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531_privacy.html

Art.12

Norme transitorie e finali

Fino all'approvazione della prima graduatoria del presente Bando l'assegnazione in mobilità avverrà sulla base della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 889 del 03/11/2017.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso pubblico, si invia alla L.R.T.n. 2/2019, al Regolamento del Lode Livornese (deliberato nel LODE del 15/03/2019) e alla D.G.C. n. 327 del 06/11/2019).

Responsabile del procedimento è la P.O. del Servizio Politiche Sociali e Servizio Scuola, Infanzia, Educazione, D.ssa Chiara Ioniti.

Il Dirigente
del Settore Servizi alle Persone
prof. Alessandro Bezzini